

21/202/SRFS/C1

***POSIZIONE SULLA BOZZA DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE
“DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE MONTANE”***

La Regione, esaminata la bozza di DDL sulle “Disposizioni in favore delle zone montane” che risulta tra i collegati alla decisione di bilancio nel Documento di economia e finanza (Nota di aggiornamento - NadeF) per il periodo 2022/2024, evidenziano, in primo luogo, l’assoluta mancanza di informazione e coinvolgimento da parte del Governo e/o dei soggetti preposti alla definizione di una bozza di articolato normativo per la presentazione di una proposta di legge per la Montagna e sottolineano che l’acquisizione dei testi in discussione è avvenuta unicamente in via informale.

In secondo luogo, sottolineano che le bozze a disposizione differiscono tra loro per forma e contenuti e non è chiaro quale sia la versione su cui esprimere le proprie osservazioni.

Inoltre non sono note le tempistiche e l’iter procedurale per l’approvazione della proposta di legge nonché in quale modalità verrà coinvolta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Pertanto, all’attuale stato dell’arte, i rappresentanti delle Regioni esprimono le seguenti considerazioni di principio e di carattere generale ai testi di legge in oggetto:

- a. tutte le norme di carattere ordinamentale, quali, ad esempio, quelle di cui agli artt. 3 e 4 contenuti nella bozza datata 1° ottobre, devono confluire nell’articolato del TUEL, oggetto di riforma e attualmente in fase di discussione nell’ambito della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza. Inoltre, si rappresenta, che alcune disposizioni previste contrastano con quanto contenuto nel TUEL;
- b. la classificazione dei comuni montani deve assolutamente essere definita in modo puntuale, secondo criteri oggettivi e condivisi tra le Regioni.
Nei testi a disposizione, tale classificazione o non risulta declinata (infatti, si cita un ELENCO che però non risulta essere allegato al testo stesso - art. 2 della Bozza 1° ottobre), o diversamente (in una seconda Bozza), è effettuata non solo in base ad elementi di carattere geografico, ma anche utilizzando ulteriori criteri - svantaggio economico e sociale, rischio di


spopolamento, fragilità del territorio, marginalità delle aree, limitata accessibilità.

Le Regioni esprimono particolare sensibilità relativamente a questo punto. In linea di principio, condividono che, ai fini della definizione della classificazione, si debba considerare il criterio oggettivo collegato a parametri geografici, ma ritengono necessario un approfondimento, per analizzare l'opportunità o meno di inserire accanto ai criteri altimetrici, la distinzione tra Alpi e Appennini, e ulteriori parametri in grado di cogliere le caratteristiche socio-economiche e infrastrutturali dei comuni e valutare di demandare a leggi regionali la definizione di indicatori specifici;

- c. le bozze di disegno di legge, pur prevedendo disposizioni in merito ai servizi pubblici relativi ad esempio alla sanità, al trasporto pubblico ed alle scuole nelle zone di montagna, non definiscono i livelli minimi essenziali che tali servizi devono garantire nei comuni di montagna; questi dovranno essere stabiliti con atti successivi, previa concertazione con le Regioni in base alle competenze costituzionali nelle diverse materie;
- d. alla luce delle disposizioni presenti nelle bozze di testi di legge, occorre effettuare un'opportuna e puntuale valutazione in merito agli articoli della legge 31 gennaio 1994, n. 97 che devono essere mantenuti o abrogati. Con l'occasione si segnala, peraltro, che le bozze di proposte di disegno di legge dispongono l'abrogazione di norme già formalmente abrogate da diverso tempo (es. art. 1 della l. 991/1952 e articolo 3 della l. 1102/1971). In alternativa, è possibile valutare l'opportunità di abrogare la L. 97/94, riportando nel nuovo testo solo le disposizioni che si ritengono ancora valide.
- e. si sottolinea, infine, la necessità di mantenere nella versione definitiva della proposta del disegno di legge la disposizione riguardante la cd. clausola di salvaguardia cioè le "Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano".

Si formulano pertanto le seguenti richieste formali:

- 1. ricevere una versione definitiva e/o univoca della Proposta del disegno di legge;**



- 2. essere informati sulle tempistiche e sull'iter procedurale previsto per l'adozione dell'atto;**
- 3. avere sufficiente margine temporale per la presentazione di osservazioni e emendamenti al testo.**

Roma, 2 dicembre 2021

